



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°448 TFT 31 del 19 giugno 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 19 giugno 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 22/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Lupo Giuseppe (Presidente della Società U.S.D. Prizzi all'epoca dei fatti);
Sig. Vaiana Maurizio (Dirigente della Società U.S.D. Prizzi all'epoca dei fatti);
Sig. D'angelo Giuseppe (Segretario della Società U.S.D. Prizzi all'epoca dei fatti);
società U.S.D. Prizzi.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11813/985 del 16/05/2018, il sig. Lupo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della U.S.D. Prizzi, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in Riferimento all'art. 44 comma 1 del Regolamento della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici;
Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito il sig. Vaiana Maurizio, (dirigente della società U.S.D. Prizzi all'epoca dei fatti) e il sig. D'angelo Giuseppe (Segretario della società U.S.D. Prizzi all'epoca dei fatti) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S., anche in riferimento agli art. 44 comma 1 del Reg. L.N.D. , per avere, nella qualità, sottoscritto le distinte delle gare Città di Castellana/Prizzi del 25/09/2015 e Prizzi Albatros Fair Play del 2/10/2016, il primo, e la distinta gara Real Suttano/Prizzi del 9/10/16, il secondo, prive di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed ancora la società U.S.D. Prizzi, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dai suddetti tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Lupo Giuseppe;
Mesi uno di inibizione a carico del sig. Vaiana Maurizio;
Mesi uno di inibizione a carico del sig. D'angelo Giuseppe;
Ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Prizzi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla U.S.D. Prizzi, dai dirigenti deferiti non è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo di un allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della società U.S.D. Prizzi e i dirigenti sigg. Vaiana Maurizio e D'angelo Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari,

derivandone altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig Lupo Giuseppe;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Vaiana Maurizio;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. D'angelo Giuseppe;

Ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Prizzi.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 646/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MASSIMINIANA CALCIO 1958

Sig. Sapuppo Ignazio (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Massiminiana calcio 1958)
Sigg. Buttafuoco Vincenzo, Camara Mamudu, Finocchiaro Salvatore, Florida Salvatore, La Spina Giuliano, Mazzeo Alessandro, Pipitone Alessandro, Torrisi Vincenzo, Gagliano Claudio, Ardita Vincenzo, Moschetto Egidio, Cannavò Samuel, Moschetto Alfio, Biondo Antonio, Platania Simone, Gennaro Gabriele Francesco, Romano Gabriele, Papotto Richard e Mazzaglia Armando, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/05/2018 proc. 10762/205 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate, a meno del calciatore sig. Romano Gabriele il quale ha evidenziato di avere giocato in mancanza di certificato medico di idoneità per sole tre gare, e pertanto si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Massiminiana Calcio 1958;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Sapuppo Ignazio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Buttafuoco Vincenzo, Camara Mamudu, Finocchiaro Salvatore, Florida Salvatore, La Spina Giuliano, Mazzeo Alessandro, Pipitone Alessandro, Torrisi Vincenzo, Gagliano Claudio, Ardita Vincenzo, Moschetto Egidio, Cannavò Samuel, Moschetto Alfio, Biondo Antonio, Platania Simone, Gennaro Gabriele Francesco, Romano Gabriele, Papotto Richard ed Mazzaglia Armando.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto

sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Massiminiana Calcio 1958;

l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Sapuppo Ignazio;

l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Buttafuoco Vincenzo, Camara Mamudu, Finocchiaro Salvatore, Floridia Salvatore, La Spina Giuliano, Mazzeo Alessandro, Pipitone Alessandro, Torrisi Vincenzo, Gagliano Claudio, Ardita Vincenzo, Moschetto Egidio, Cannavò Samuel, Moschetto Alfio, Biondo Antonio, Platania Simone, Gennaro Gabriele Francesco, Romano Gabriele, Papotto Richard ed Mazzaglia Armando.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI